

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10492 del 31/07/2023

Proposta n. 29457 del 28/07/2023

Oggetto:

Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli, Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti uva da vino per l'annualità 2023 della Regione Lazio.

Oggetto: Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli, Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010. Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti uva da vino per l'annualità 2023 della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni agricole;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 26;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 109 del 19.04.2023, con la quale è conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G18725 del 27 dicembre 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri, l'incarico di dirigente dell'Area Produzioni Agricole della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) 19 dicembre 2022, n. 649010 recante ad oggetto: "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

VISTA le previsioni di cui all'articolo 7 del Decreto MASAF n. 649010 del 19 dicembre 2022 che fissano l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità secondo l'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato e le corrispondenti regole di attribuzione delle autorizzazioni;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00985 del 27.01.2023 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sistema per le autorizzazioni dei nuovi impianti viticoli. Decreto Ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 Art.8. Individuazione per la Regione Lazio dei criteri di priorità e del limite massimo per domanda per l'annualità di rilascio 2023, con la quale sono individuati, per la Regione Lazio e per l'annualità di rilascio 2023, i seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori, per l'intera superficie di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto 19 dicembre 2022 n. 649010, tra quelli previsti all'Articolo 8 dello stesso Decreto:

- superfici ubicate in piccole isole: per quanto all'Articolo 8 comma 1, lett. B) sub f) "*superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km² caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici*", per un peso attribuito, ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,6;
- produzione biologica per quanto all'Articolo 8, comma 1, lett. C) "*superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.*", con un peso attribuito ai sensi delle previsioni al comma 3 del medesimo articolo di Decreto ministeriale, pari a 0,4;

DATO ATTO che le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria regionale fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1;

DATO ATTO che, a seguito delle attribuzioni di cui sopra, le superfici ancora disponibili sono assegnate ai singoli richiedenti proporzionalmente alla quota parte delle superfici richieste ammissibili non ancora attribuite;

DATO ATTO altresì di come, ai sensi dell'Art. 11 comma 5 del Decreto MASAF n. 649010 del 19 dicembre 2022, l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'annualità 2023 per il Lazio è disposta sulla base di un tetto di 0,3 ettari quale superficie di rilascio garantito per singola domanda e l'assegnazione proporzionale per la quota richiesta eccedente tale termine;

DATO ATTO delle risultanze istruttorie di riconoscimento disposte con Determinazione dirigenziale n. G07610 del 31 maggio 2023, pubblicata sul BURL Lazio n. 45 del 6 giugno 2023, a valere delle istanze presentate per la Regione Lazio prevedenti criteri di priorità stabiliti dal Decreto 19 dicembre 2022 n. 649010: all'Art. 8 comma 1, lett. B) sub f) *“superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate, da vincoli strutturali o socioeconomici”* e all'Art. 8, comma 1, lett. C) *“superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e dell'allegato II del regolamento delegato”*;

VISTE le disposizioni di cui all'Art 10, comma 1 del Decreto n. 649010/2022 prevedente che: *“le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie”*;

VISTA la comunicazione del 21 luglio 2023 dell'Ufficio PIUE VII - Settore vitivinicolo del Ministero, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea con la quale, in esito alle procedure istruttorie disposte dallo stesso dicastero a valere sulle istanze per nuovi impianti viticoli presentate per l'anno 2023, è trasmesso l'elenco per la Regione Lazio di n. 132 (centotrentadue) aziende alle quali rilasciare l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti in applicazione dell'Art. 10, comma 1 del Decreto MASAF n. 649010/2022, con le relative superfici richieste, per un complessivo di 2.441.100 mq. e delle superfici concedibili, per un complessivo di 1.878.237 mq.;

RICHIAMATO che, ai sensi della circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Area Coordinamento, n. 20042 del 17 marzo 2023 (disponibile in area pubblica sul sito www.agea.gov.it) il numero e la data della presente provvedimento di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti di vigneti è inserito sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio assume valore di comunicazione alle aziende assegnatarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni;

RICHIAMATO infine che, ai sensi dell'Art. 10, comma 2 del Decreto n. 649010/2022, se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

RICHIAMATI altresì che, ai sensi delle disposizioni degli Artt. 5 e 6 del Decreto n. 649010/2022:

- l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
- le autorizzazioni hanno validità di 3 (tre) anni dalla data del rilascio;
- l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera b) del decreto stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'articolo 46 del regolamento;

RICHIAMATO che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi

impianti nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del Testo unico del Vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

RICHIAMATO che, ai sensi delle previsioni del Potenziale produttivo viticolo regionale, i produttori presenti nell'Elenco (Allegato n. 1) prima di effettuare il nuovo impianto, dovranno, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciatoa dalla Direzione regionale competente in materia, qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di incidenza prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto;

RICHIAMATO che è fatto comunque obbligo al conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto;

DETERMINA

In conformità con le premesse che sono interamente richiamate:

- di rilasciare, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) 19 dicembre 2022, n. 649010, alle aziende presenti nell'Elenco (Allegato n.1), parte integrante della presente Determinazione, l'autorizzazione per i nuovi impianti di vigneti, campagna 2023, per le superfici indicate nel medesimo allegato;
- di riportare nel portale SIAN il numero e la data del presente provvedimento che corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni, che saranno valide 3 (tre) anni dalla data del rilascio;
- di richiamare che, ai sensi delle disposizioni degli Artt. 5 e 6 del Decreto n. 649010/2022:
 - il vigneto impiantato è mantenuto per un minimo di 5 (cinque) anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
 - l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto, salvo quanto previsto al comma 2 lettera b) del decreto stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
 - le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall'articolo 46 del

regolamento;

- di richiamare le seguenti previsioni sanzionatorie e prescrizioni:
 - che il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 69 del Testo unico del Vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
 - che, ai sensi delle previsioni del Potenziale produttivo viticolo regionale, i produttori presenti nell'Elenco (Allegato n. 1) prima di effettuare il nuovo impianto, dovranno, dare comunicazione all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle superfici ove intendono effettuare l'impianto, indicando il Comune, il foglio catastale e particelle, dell'impianto, allegando la Valutazione di incidenza rilasciatoa dalla Direzione regionale competente in materia, qualora la tipologia e l'ubicazione degli interventi programmati siano soggetti al rispetto delle norme riguardanti le misure di conservazione, transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Z.P.S. e Z.S.C (Deliberazione della Giunta regionale n. 612/2011 e s.m.i.), nonché alle disposizioni attinenti gli interventi non soggetti alla procedura di valutazione di incidenza prescritte con DGR n. 534 del 4 agosto 2006 e s.m.i.;
 - che la comunicazione del produttore dovrà, altresì essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 e in consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che le superfici su cui saranno impiantati i nuovi vigneti non presentano usi del suolo che non consentano, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, la trasformazione in vigneto o su cui sono presenti vincoli non evidenziabili dal fascicolo aziendale, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneto;
 - che è fatto obbligo al conduttore il richiedere e ottenere in via preventiva alle operazioni di impianto, ogni autorizzazione, parere e/o nulla osta comunque necessario all'impianto del vigneto;

Per quanto non previsto nel presente atto si fa rimando a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, oltre che a quanto disposto nelle circolari attuative di Agea area coordinamento in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale ad interim
Dott. Vito Consoli